

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1803

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1994

Modifica dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività
venatoria

ONOREVOLI SENATORI.- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1993, applicando la norma prevista dall'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ha tolto dall'elenco delle specie cacciabili il fringuello (*fringilla coelebs*) e la peppola (*fringilla montifringilla*), specie tradizionalmente legate alla cultura venatoria di alcune regioni italiane quali la Lombardia, il Veneto, la Toscana e l'Umbria per citarne solo alcune.

Questa scelta del Governo impone una riflessione sul fatto che una legge dello Stato approvata con il 90 per cento dei consensi parlamentari, sia ora stravolta in uno degli aspetti sostanziali, quello delle specie cacciabili, a così poca distanza di tempo dalla sua applicazione, per ragioni esclusivamente di carattere meramente politico.

Nessuna modifica è infatti intervenuta nel frattempo alle direttive comunitarie in tema di prelievo venatorio tali da giustificare l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge richiamata; tanto più, se si richiama il previsto concetto della consistenza delle singole specie sul territorio, va precisato che le due specie in oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993 sono da considerarsi fra le più abbondanti sul territorio centro-settentrionale italiano.

Lo stesso parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica citato nel decreto è tale per cui non si ravvisano assolutamente pericoli per la consistenza delle due specie tolte dall'elenco di quelle cacciabili.

La giustificazione del citato «decreto Ciampi» non può nemmeno trovare ragione nell'affermazione che le due specie in

oggetto «sono protette in quanto non previste nell'elenco dell'illegato II della Direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979» e questo perché la stessa legge nazionale, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, comprende fra le specie cacciabili molte specie di uccelli non previste nell'elenco dell'allegato II della direttiva 409/79/CEE, in quanto lo Stato italiano si è già avvalso, nel formulare la legge quadro, della facoltà di deroga prevista dall'articolo 9 della stessa direttiva, nel pieno rispetto anche della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (articoli 7, 8 e 9).

L'elenco delle specie cacciabili e i periodi di attività venatoria, così come formulati nell'articolo 18 della citata legge n. 157 del 1992, non trovano riscontro tecnico oggettivo né con il parametro di distribuire su più specie il prelievo venatorio, evitando di concentrare la caccia su quattro o cinque specie soltanto come avviene oggi per la caccia da appostamento fisso, né con il rispetto di alcune forme tradizionali di caccia culturalmente molto sentite e tutt'oggi ancora praticate in diverse provincie del territorio italiano.

L'elenco delle specie cacciabili non può perciò che essere formulato a livello provinciale se vogliamo rispettare appieno le culture e le tradizioni locali; così come i tempi del prelievo venatorio non possono di conseguenza che essere apportati con le esigenze prioritarie dei flussi migratori delle diverse latitudini e quindi differenziati provincialmente per ogni singola specie.

La proposta contenuta nel presente disegno di legge, sia per quanto riguarda le specie cacciabili, sia per quanto riguarda i tempi di attività venatoria, risulta essere conforme sotto ogni aspetto, alle esigenze dettate dalle direttive comunitarie in mate-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria di caccia. Pur rientrando in un regime generale di tutela della fauna selvatica le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali dispongono, nei relativi allegati, le specie oggetto di prelievo venatorio, comprese le deroghe previste ai propri elenchi; così come per i periodi di attività venatoria i vincoli temporali sono posti dall'articolo 7, comma 4 della direttiva 409/79/CEE, che vieta la caccia primaverile, e dall'articolo 2, lettera a), della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, che vieta la caccia esclusivamente nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.

Da qui le ragioni per l'abolizione dei primi quattro commi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, compresa la facoltà di emettere decreti politici anzichè tecnici da parte del Presidente del Consi-

glio dei ministri, obbligando comunque le provincie al rispetto rigoroso e all'applicazione delle normative internazionali.

La proposta di abolire inoltre i commi 5 e 6 del citato articolo 18 trova giustificazione nella considerazione che solo lo Stato italiano applica la norma riduttiva del silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì. La limitazione delle giornate settimanali di caccia sono esplicitamente un paradosso per chi pratica la caccia alla selvaggina migratoria in quanto si priva la possibilità del prelievo in periodi di maggior significato ornitologico, quando esso è già fortemente compresso e regolato per modi, per specie e per quantità di carniere giornaliero. Nulla del resto vieterebbe alle provincie interessate di contenere il numero delle giornate settimanali di caccia per la selvaggina stanziale con maggior esigenza di tutela e protezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito con il seguente:

«Art. 18. - (*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria*). - 1. L'elenco delle specie cacciabili e i periodi di attività venatoria sono stabiliti dalle provincie nel rispetto della normativa internazionale e della presente legge.

2. Le provincie attuano le deroghe previste dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali.

3. I periodi di attività venatoria stabiliti dalle provincie devono comunque essere compresi tra il 1° agosto ed il 28 febbraio.

4. Le provincie pubblicano entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno il calendario provinciale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali è stabilito dalle singole provincie nel rispetto delle tradizioni locali.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

7. Non sono consentite la posta alla beccaccia nè la caccia con appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».